

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE TERRITORIALI

Art. 1 - Istituzione

1. Le Consulte territoriali sono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, di cui all'art. 32 del vigente Statuto, istituite presso le frazioni ed il capoluogo, nel rispetto delle pari opportunità ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

2. Le Consulte territoriali istituite sono:

- a) Galliera località antica;
- b) San Vincenzo;
- c) San Venanzio;

e sono formate ciascuna da cinque componenti.

Art. 2 – Nomina

1. L'iter ha inizio con atto del Sindaco di promozione della possibilità di presentazione delle candidature, col quale il Sindaco fissa le modalità della stessa.

L'atto di promozione indica i termini di presentazione delle candidature è rivolto a tutti i residenti (delle frazioni o del capoluogo) che possono essere nominati componenti della consulta. Non possono essere nominati componenti della Consulta gli Assessori ed i Consiglieri comunali e coloro che si trovano nelle condizioni ostative di eleggibilità specificatamente definite dall'art 2. D.P.R. n. 223/67.

Dell'atto di cui al periodo precedente deve essere data la adeguata diffusione pubblica.

Le candidature potranno essere presentate anche dopo la nomina delle Consulte e potranno essere considerate, nel corso del mandato, per eventuali surroghe.

2. La nomina – nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità – viene effettuata dalla Giunta, su proposta del Sindaco, previa consultazione e valutazione in sede di Conferenza dei Capigruppo, secondo la seguente ripartizione: un componente indicato dai gruppi di minoranza, uno dal gruppo di maggioranza e tre dall'Amministrazione Comunale.

Entro quindici giorni dalla nomina il Sindaco provvede alla convocazione della prima seduta delle Consulte.

3. Nella prima seduta vengono nominati a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante e designati i componenti che rappresentano la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione.

4. Qualora trascorsi trenta giorni dalla convocazione della prima seduta, non risultino nominati i componenti di cui al comma precedente, vi provvede d'ufficio il Sindaco nei successivi quindici giorni.

5. L'attività prestata dal presidente di ogni Consulta territoriale e dai consultori e resa a titolo di gratuito ed onorifico volontariato.

Art. 3 – Finalità, funzioni, organizzazione

1. Le Consulte territoriali promuovono la partecipazione alle scelte di governo riguardanti il livello locale e si fanno altresì interpreti delle esigenze di sviluppo ed evoluzione della comunità.

2. Ai suddetti fini esse possono – attraverso deliberazioni a maggioranza – esprimere pareri, formulare proposte, avanzare richieste e presentare interrogazioni.

3. Delle determinazioni adottate viene data attestazione mediante estratto di verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, nel quale dovranno essere indicati i presenti e le maggioranze. Ogni Consulta nel rispetto di quanto fissato dal presente regolamento può dotarsi di proprie norme di regolamentazione interna, purché non contrarie alla legge ed al presente regolamento.

4. In caso di specifici quesiti scritti, se richiesto, l'Amministrazione dovrà dare risposta scritta alla Consulta, nella persona del Presidente, entro trenta giorni dalla data di protocollazione.

5. Le sedute vengono convocate dal Presidente e si tengono, di norma, in sale messe a disposizione dal Comune. Al Presidente è fatto anche obbligo di convocare la Consulta su richiesta della maggioranza dei componenti di essa o da parte del Sindaco. Invitato permanente alle sedute è il Sindaco od Assessore competente o consigliere delegato per materia. E' fatto altresì obbligo del Presidente trasmettere tempestivamente via mail la convocazione delle sedute al Sindaco ed alla Segreteria del Comune di Galliera.

6. In caso di richiesta di parere da parte del Sindaco o suo delegato, il Presidente deve convocare la seduta di consultazione entro dieci giorni, e deve comunicare entro i successivi cinque giorni le determinazioni adottate.

7. Su richiesta scritta del Presidente si provvede a pubblicizzare le attività della Consulta sul sito istituzionale dell'Ente.

8. Le sedute sono, di norma, pubbliche e valide con la presenza, compreso il Presidente, di almeno la maggioranza dei componenti. In mancanza del Presidente presiede la seduta il più giovane d'età. Delle sedute gli Uffici comunali daranno comunicazione ai Consiglieri comunali ed ai membri della Giunta.

9. Al fine di relazionare sulle attività svolte e presentare proposte e richieste, è prevista almeno un'audizione annuale in Consiglio Comunale dei Presidenti delle Consulte territoriali.

Art. 4 – Decadenza e rimozione dalla carica di Consultore

1. Il Sindaco può rimuovere, in qualsiasi momento con provvedimento motivato, il Presidente o i componenti la Consulta in caso di riscontrata irregolarità nel funzionamento della stessa per cause imputabili ai componenti.
2. Nei casi più gravi o in caso di non operatività della Consulta o di irregolare funzionamento della stessa, per contrasto col presente Regolamento o per incompatibilità dell'attività della Consulta con gli scopi che persegue, il Sindaco previo parere del Consiglio Comunale ne dispone lo scioglimento.
3. Si decade da componente della Consulta in caso di perdita della residenza nell'ambito territoriale di nomina o degli altri requisiti di cui all'art. 2 comma 1, dimissioni o rimozione ex comma 1 del presente articolo.
4. Il Sindaco provvede alla surroga dei componenti decaduti o rimossi secondo il comma 2 dell'articolo 2.

Art. 5 - Durata

Le Consulte territoriali esercitano le loro funzioni fino al termine del mandato amministrativo nel quale sono state nominate.